Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 394

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 15 luglio 2020

INDICE

Commissioni permanenti

3ª - Affari esteri:
Plenaria . . . . . *Pag.* 3
5ª - Bilancio:
Plenaria . . . . . » 13
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:
Plenaria . . . . . » 15
14ª - Politiche dell'Unione europea:
Plenaria . . . . . » 20

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:
Plenaria . . . . . *Pag.* 27
Ufficio di Presidenza . . . . . » 43

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 48) . . . . . » 52
Plenaria . . . . . » 52

Vigilanza sull'anagrafe tributaria:
Ufficio di Presidenza . . . . . » 54

Per l'infanzia e l'adolescenza:
Plenaria . . . . . » 55

Per la sicurezza della Repubblica:
Plenaria . . . . . » 60

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 15 luglio 2020

Plenaria

83ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Ricardo Antonio Merlo.

La seduta inizia alle ore 8,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Il presidente PETROCELLI ricorda che il primo punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta reca l'interrogazione presentata dalla senatrice Garavini sulla chiusura dell'Istituto italiano statale omnicomprensivo di Asmara in Eritrea.

Si tratta di una interrogazione a risposta orale, assegnata alla Commissione Affari esteri, ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento del Senato.

Per il Governo è stata chiamata a rispondere Merlo, Sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale.

Ricorda all'interrogante che, secondo l'articolo 149 del Regolamento, dopo la dichiarazione del rappresentante del Governo, egli può replicare per dichiarare se sia o no soddisfatto per un tempo complessivo che non può eccedere i cinque minuti.

Il sottosegretario MERLO informa preliminarmente che l'Istituto italiano statale è attivo ad Asmara dal 1903 e costituisce un elemento qualificante dei rapporti italo-eritrei. La scuola ha, negli anni, formato generazioni di giovani eritree ed eritrei, che rappresentano la stragrande maggioranza della sua popolazione studentesca. Il percorso bilingue e biculturale, con un articolato curriculum integrato per tutto il ciclo primario e se-

condario, vede attualmente impegnati oltre 1.200 alunni (di cui circa l'88% eritrei) e circa 120 dipendenti a pieno regime tra personale di ruolo inviato dall'Italia e personale locale a vario titolo contrattato, con rapporti sia a tempo indeterminato che determinato.

Come ricordato dall'interrogante, il 21 settembre 2012 è stato firmato l'Accordo Tecnico sullo status delle scuole italiane in Asmara e del loro personale, ancora vigente. Come stabilito dall'art. 17, l'accordo si rinnova tacitamente di anno in anno a partire dal 2017.

Lo scorso 25 marzo, il Direttore dell'Ufficio di Presidenza dello Stato eritreo ha comunicato alla Dirigente Scolastica della Scuola italiana il recesso dall'accordo tecnico bilaterale («*termination*») e la revoca della licenza ad operare. Il motivo addotto è stato quello della asserita «chiusura» della scuola da parte italiana.

In realtà, nei giorni precedenti, di fronte all'emergenza Covid, alle ordinanze locali contro gli assembramenti, e al fatto che diversi docenti si trovavano temporaneamente fuori dal Paese o erano stati posti in quarantena dalle autorità eritree, l'Ambasciatore italiano ad Asmara aveva semplicemente disposto l'interruzione delle attività in presenza, con prosecuzione della didattica con altri mezzi. L'Ambasciatore ne aveva informato il Ministro degli Esteri eritreo Saleh, ricevendo in quell'occasione parole di comprensione e solidarietà per la drammatica situazione italiana. Le stesse scuole eritree avrebbero sospeso le attività pochi giorni dopo.

Anche sul piano formale, la lettera dell'Ufficio di Presidenza dello Stato eritreo contravviene palesemente a quanto previsto dall'Accordo Tecnico intergovernativo del 2012. In base all'Accordo, infatti, ogni eventuale divergenza deve essere risolta attraverso canali diplomatici e, in ogni caso, occorre garantire congrui periodi di preavviso e di salvaguardia dell'anno scolastico in corso.

A seguito della ricezione di questa lettera, l'Ambasciatore ad Asmara ha avuto vari incontri e contatti con il Ministro degli Esteri eritreo, dai quali non sono però emersi segnali dirimenti né aperture o chiarimenti da parte delle autorità locali. Al contrario, alla vigilia degli Esami di Stato, con un'altra comunicazione diretta, di nuovo, soltanto alla Dirigente Scolastica della scuola, il Ministero dell'Educazione eritreo ha proibito agli studenti di nazionalità eritrea (61 su un totale di 70 maturandi) di sostenere l'esame di Stato.

La Vice Ministra Sereni ha, quindi, inviato al Ministro degli Esteri eritreo una lettera, nella quale ha ricordato il passaggio temporaneo della scuola alla didattica a distanza ed espresso la sorpresa e il rammarico del Governo italiano per l'inattesa revoca della licenza alla scuola, chiedendo alle Autorità di Asmara un chiarimento urgente. Allo stesso tempo, ha ribadito la necessità che la scuola prosegua le sue attività e possa iniziare il prossimo anno scolastico. La Vice Ministra ha manifestato la volontà di affrontare eventuali future problematiche in modo costruttivo e consono ai rapporti bilaterali tra i due Paesi, nella cornice, eventualmente anche rinnovata, dell'Accordo del 2012.

La lettera è stata consegnata il 23 giugno scorso nelle mani del Ministro degli Esteri eritreo ed è stata illustrata dalla Vice Ministra Sereni all'Ambasciatore eritreo a Roma in un colloquio svoltosi il 26 giugno.

La parte italiana ha sottolineato, in entrambe le occasioni, il desiderio di mantenere in funzione la scuola di Asmara, dando disponibilità a discutere eventuali richieste di parte eritrea nel quadro del citato Accordo del 2012. Un ulteriore passo è stato svolto il primo luglio dal Rappresentante Permanente d'Italia alle Nazioni Unite a Ginevra presso il suo omologo eritreo, in occasione della discussione del rapporto sull'Eritrea da parte del Consiglio Diritti Umani.

Pochi giorni fa gli eritrei hanno rivisto la decisione di impedire ai propri cittadini di sostenere l'esame di Stato, per cui è stato possibile organizzare per loro una sessione suppletiva, conclusasi il 9 luglio. Il futuro rimane, tuttavia, molto incerto e non si possono escludere ulteriori azioni unilaterali da parte eritrea.

Come spiegato alla parte eritrea, l'incertezza non potrà protrarsi oltre una certa data, considerati i numerosi adempimenti richiesti. Sia, auspicabilmente, per garantire l'inizio del prossimo anno scolastico, sia, nell'ipotesi più sfavorevole, per organizzare la chiusura temporanea o definitiva della scuola. Il processo è in pieno svolgimento e l'esito si conoscerà nei prossimi giorni.

Da ultimo, il Presidente del Consiglio Conte ha indirizzato una lettera al Presidente dell'Eritrea Afewerki per esprimere preoccupazione circa la situazione della scuola e sottolineare l'aspettativa italiana di un approccio costruttivo da parte eritrea. Colloqui fra il Ministro Di Maio ed i vertici eritrei sono in corso di programmazione.

Il Governo ha intrapreso – ha concluso il Sottosegretario – un'azione a vari livelli per giungere al più presto a un chiarimento, con l'obiettivo di assicurare la continuità della scuola italiana ad Asmara e tutelarne gli studenti, i docenti e il personale dipendente.

La senatrice GARAVINI *(IV-PSI)*, in sede di replica, si dichiara soddisfatta della risposta illustrata dal rappresentante del Governo ed esprime, in particolare, il suo apprezzamento per gli sforzi sinora compiuti dalla Farnesina per cercare di evitare la cessazione dell'attività di una delle più grandi scuole italiane nel mondo, che ha rappresentato, tra l'altro, un cardine nei rapporti di cooperazione tra Italia ed Eritrea.

Condividendo, inoltre, la preoccupazione del Sottosegretario sul rischio effettivo che si pervenga ad una chiusura della scuola in quanto tale, invita l'Esecutivo a continuare l'impegno finora profuso affinché non si arrivi ad un esito deleterio per entrambi le parti.

Il presidente PETROCELLI dichiara, quindi, conclusa la procedura informativa all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2019-2021 (n. 184)

(Parere al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi degli articoli 12 e 13, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 luglio.

La senatrice MAIORINO *(M5S)*, relatrice, dà, quindi, conto di un conferente schema di parere favorevole, allegato al resoconto, che distribuisce ai membri della Commissione.

Successivamente, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene il senatore LUCIDI *(L-SP-PSd'Az)*, in sede di dichiarazione di voto, esprimendo l'astensione della propria parte politica e auspicando altresì la menzione, nella bozza di parere, della necessità di monitorare, in via sistematica, i diversi progetti della cooperazione italiana allo sviluppo, anche per verificarne l'andamento e l'efficienza operativa.

Il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del numero dei Senatori necessario per deliberare, pone in votazione la proposta di parere favorevole predisposta dalla relatrice *(pubblicata in allegato).*

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(1646) ***Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. – Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 luglio.

Il presidente PETROCELLI dichiara chiusa la discussione generale.

Successivamente, il relatore ALFIERI *(PD)* dà lettura di un relativo schema di parere che riprende i punti essenziali dell'esposizione testé svolta.

Il senatore LUCIDI *(L-SP-PSd'Az)*, intervenendo in dichiarazione di voto, rileva criticamente che la Commissione non ha proceduto allo svol-

gimento dei dovuti approfondimenti sul provvedimento in titolo, come richiesto dalla propria parte politica.

Ribadisce, pertanto, le criticità che aveva già palesato durante la discussione generale, riassumibili nel fatto che il testo in esame è frutto, secondo un metodo assai discutibile, di una elaborazione avente come fonte primaria le associazioni sindacali del settore, nonché nella circostanza che un numero crescente di impiegati, non aventi cittadinanza italiana, frequenteranno le sedi diplomatiche e consolari all'estero, potendo precostituire, in tal modo, le condizioni per richiedere, ed eventualmente usufruire in futuro, la stessa cittadinanza italiana.

Segue un breve intervento del senatore AIROLA *(M5S)*, il quale, invece, tiene a manifestare il suo appoggio nei confronti di un disegno di legge che va finalmente a sanare un *vulnus* legislativo foriero, da anni, di incertezze e diseguaglianze.

Il PRESIDENTE dichiara, quindi, chiusa la discussione generale e, verificata la sussistenza del numero legale, mette ai voti lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato) sul disegno di legge n. 1646.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1086) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 luglio.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

La senatrice TAVERNA *(M5S)*, in qualità di relatrice, illustra, l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, lo stesso presidente PETROCELLI, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Taverna a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

SULL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

Il senatore LUCIDI *(L-SP-PSd'Az)* chiede i motivi per cui, nella corrente settimana, non è stato calendarizzato il cosiddetto decreto-legge «Rilancio», Atto Senato 1874, che pure era stato assegnato alla 3ª Commissione per l'espressione del parere e, rispetto al quale, il proprio Gruppo di appartenenza aveva predisposto un apposito parere alternativo.

Il presidente PETROCELLI fa presente, in proposito, di non aver messo all'ordine del giorno il suddetto disegno di legge, in quanto, ancorché assegnato alla Commissione, ad una disamina preliminare, è apparso contenente profili del tutto residuali rispetto alla competenza della Commissione stessa.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il presidente PETROCELLI fa presente che, in data 2 luglio scorso, si è svolto un incontro con la Commissione consiliare permanente affari esteri del Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino sulle relazioni tra Italia e San Marino, ed è stata consegnata della documentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 184

La Commissione affari esteri, emigrazione,

esaminato lo schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo (Atto del Governo n. 184), ai sensi degli articoli 12 e 13, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125;

preso atto del quadro di riferimento relativo al contesto internazionale, oltre che a quelli europeo e nazionale, entro cui la programmazione e l'indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo italiana si collocano;

atteso che il triennio 2019-2021 risulterà decisivo per l'attuazione dell'Agenda 2030 e dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile;

apprezzata la visione strategica nazionale che informa la cooperazione pubblica allo sviluppo del nostro Paese, incentrata sui 5 Pilastri dell'Agenda 2030 e volta al pieno sviluppo della persona e alla protezione di coloro che vivono in situazioni di maggiore disagio e vulnerabilità;

ribadita la necessità che si proceda anche, nei prossimi anni, ad un incremento delle risorse disponibili per la cooperazione allo sviluppo, che consenta quel progressivo percorso di riallineamento della contribuzione italiana ai parametri indicati dalla comunità internazionale e in particolare dall'OCSE, che l'Italia, peraltro, ha assunto quale impegno qualificante della propria politica estera;

espresso apprezzamento per la qualità e la quantità delle iniziative che sostanziano l'aiuto umanitario italiano, stante il novero dei Paesi a cui esse sono destinate e il progressivo aumento di risorse rese disponibili a tale scopo nel corso degli ultimi anni;

valutate e condivise le priorità tematiche della cooperazione italiana per il triennio di riferimento;

considerato che la questione migratoria rimane al centro delle azioni in materia di politica estera e di cooperazione allo sviluppo, e del dialogo in ambito bilaterale, europeo, regionale e multilaterale, con l'obiettivo di porre le condizioni per una sua gestione ordinata, sicura, regolare e responsabile;

preso atto con favore che gli ulteriori obiettivi della cooperazione allo sviluppo riguardano la lotta al cambiamento climatico, l'incentivo ad una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, e ad un'occupazione piena, da realizzarsi anche attraverso il contributo fattivo del settore privato;

condivisa la scelta circa i 22 Paesi prioritari per la cooperazione italiana, e ribadita la necessità di prestare particolare attenzione a quelli che ricadono nell'area del Mediterraneo allargato;

preso atto degli impegni per la conseguente riorganizzazione della rete di uffici dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), improntata ad una più efficiente allocazione delle risorse umane e finanziarie disponibili ed agli aspetti della sicurezza;

preso altresì atto delle direttrici scelte per la continuazione dell'azione del nostro Paese nell'ambito della cooperazione multilaterale ed in relazione alla partecipazione alle banche e ai fondi multilaterali di sviluppo (BMS);

valutato con favore l'aumento del numero di programmi dell'Unione europea assegnati all'Italia nell'ambito della cooperazione delegata e della rinnovata attenzione politica per l'Africa;

espresso infine apprezzamento per gli sforzi volti a favorire una maggiore efficacia della cooperazione allo sviluppo, anche attraverso il miglioramento della disponibilità e della qualità dei dati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1646

La Commissione Affari esteri, emigrazione,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

rilevato che esso reca una serie di novelle alla disciplina vigente relativa agli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali;

espresso apprezzamento, in particolare, per l'estensione alle delegazioni diplomatiche speciali delle disposizioni in materia di contingente e durata del contratto, di assunzioni e di regime dei contratti, relative agli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura;

valutate altresì con favore le disposizioni concernenti l'effettività dell'applicazione, con riferimento ai rapporti di lavoro degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, delle norme locali che abbiano carattere imperativo o che siano più favorevoli per il lavoratore rispetto a quelle poste dalla disciplina vigente;

preso atto inoltre delle disposizioni relative ai parametri per la fissazione delle retribuzioni annue basi per questa tipologia di impiegati;

considerate altresì le novelle introdotte al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 in relazione alle assenze dal servizio e ai viaggi di servizio per i medesimi impiegati a contratto;

valutata, infine, la novella introdotta in relazione ai casi di risoluzione del contratto per gli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali per violazione, colposa o dolosa, dei doveri generali di comportamento, di gravità tale da non consentire, anche per ragioni di sicurezza, la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1086

Art. 3

3.1
IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 5.504 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 15 luglio 2020

Plenaria

304ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 19,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1874) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento. Parere non ostativo)

Il presidente PESCO comunica che il Presidente del Senato ha autorizzato la Commissione bilancio a convocarsi ai fini dell'espressione del parere sui profili finanziari del testo del disegno di legge in titolo, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

La relatrice CONZATTI *(IV-PSI)* illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, alla luce della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, di esprimere un parere non ostativo.

Il sottosegretario MISIANI si pronuncia in senso conforme alla relatrice.

Il senatore PICHETTO FRATIN *(FIBP-UDC)* annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, motivato essenzialmente dall'impossibilità di esaminare compiutamente il provvedimento.

La senatrice FERRERO *(L-SP-PSd'Az)* dichiara il voto contrario della Lega sulla proposta, per le ragioni già ampiamente illustrate durante l'esame in Commissione e nel corso della discussione in Assemblea, ribadendo come il decreto-legge «rilancio» rappresenti, in sintesi, un'occasione persa.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

La seduta termina alle ore 19,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 15 luglio 2020

Plenaria

149ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc.* LVII, n. 3, Sezione III) *Documento di economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CIOFFI *(M5S)* illustra il documento in titolo, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla 5ª Commissione e che reca il Programma nazionale di riforma (PNR) 2020, con la relativa appendice – che illustra le principali riforme attuate dal Governo – e una serie di allegati, tra i quali, in particolare, il documento intitolato: «Italia veloce» – L'Italia resiliente progetta il futuro: nuove strategie per trasporti, logistica e infrastrutture.

Il PNR costituisce la terza sezione del Documento di economia e finanza ed è dunque normalmente esaminato dal Parlamento in aprile, per essere poi presentato al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il giorno 30 di tale mese.

Quest'anno – sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione europea a seguito della eccezionalità della crisi pandemica e in linea con gli altri Paesi dell'Unione europea – il DEF è stato presentato alle Camere in una versione più sintetica, comprendente le sole prime due sezioni (Programma di stabilità e Analisi e tendenze della finanza pubblica), mentre la presentazione del PNR e dei principali allegati è stata posticipata ad un momento successivo al completamento delle misure economiche più urgenti e al perfezionamento della strategia di riapertura delle attività produttive.

Secondo quanto riferito dal Ministro dell'economia e delle finanze nella premessa, il PNR 2020 traccia le linee essenziali del Programma di Ripresa e Resilienza (il «*Recovery Plan*»), che il Governo metterà a punto alla luce della Comunicazione adottata lo scorso 27 maggio dalla Commissione europea per la creazione di un nuovo Strumento Europeo per la Ripresa. Sebbene la Commissione europea abbia chiesto agli Stati membri di consegnare i *Recovery Plan* nel mese di aprile 2021, all'atto della presentazione del PNR 2021, il Governo, attesa l'importanza del nuovo strumento per l'economia italiana, intende pubblicare il proprio *Recovery Plan* già in settembre, congiuntamente alla Nota di aggiornamento del DEF e inoltrarlo alla Commissione europea alla scadenza di metà ottobre per il Documento programmatico di bilancio.

Il Piano di rilancio – anche alla luce del lavoro del Comitato di esperti in materia economica e sociale coordinato dall'ingegner Vittorio Colao, nonché di quanto emerso nel corso dell'ampia consultazione svoltasi nell'ambito degli Stati Generali – è costruito intorno a tre linee strategiche: modernizzazione del Paese; transizione ecologica; inclusione sociale e territoriale e parità di genere.

Per il perseguimento di questi obiettivi, il Governo intende fare leva su una serie di strumenti da dispiegare nel corso del prossimo triennio, tra i quali: il rilancio degli investimenti pubblici, concentrandosi su diverse aree di intervento, tra cui: lo sviluppo delle reti di telecomunicazione e di trasporto; la *green economy*; la protezione dell'ambiente; l'attenuazione dei rischi idrogeologici e sismici; la digitalizzazione della pubblica amministrazione e dell'istruzione; l'aumento delle spese per l'istruzione, la ricerca e lo sviluppo; il rilancio degli investimenti privati, con diversi obiettivi: promuovere l'innovazione; favorire il consolidamento patrimoniale delle aziende; aumentare gli investimenti nell'economia reale; favorire la crescita dimensionale; incentivare il trasferimento o la riorganizzazione in Italia di attività svolte all'estero; interventi per il rilancio di importanti filiere e settori produttivi, come il settore sanitario e la farmaceutica, l'auto e la componentistica, il turismo e i trasporti, le costruzioni, la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di energia, la meccanica avanzata e la robotica, la siderurgia e l'industria culturale; riforme volte a rafforzare la competitività dell'economia e a migliorare l'equità, l'inclusione sociale e la sostenibilità ambientale. Tra queste: una amministrazione della giustizia più moderna e più efficiente; interventi sul sistema dell'istruzione, per una maggiore inclusione, più alti livelli di conseguimento educativo e per ridurre il disallineamento fra le qualifiche richieste dalle imprese e quelle disponibili. Inoltre, una riforma tributaria che migliori l'equità e l'efficienza, riduca le aliquote effettive sui redditi da lavoro e aumenti la propensione delle imprese ad investire e a creare reddito e occupazione.

Il primo passo per attuare il Piano di rilancio è rappresentato dalla semplificazione delle procedure amministrative per la pianificazione, la progettazione e l'autorizzazione dei lavori pubblici e delle attività della filiera logistica. A tal fine, il documento in esame dà conto del contenuto

del «decreto semplificazioni», approvato dal Consiglio dei ministri e in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Con specifico riferimento all'incremento degli investimenti pubblici, il PNR ricorda preliminarmente i consistenti finanziamenti pluriennali previsti dalla legge di bilancio per il 2020. Aggiungendo a questi fondi il sostegno dello Strumento Europeo per la Ripresa, secondo il Governo nei prossimi quattro anni sarà possibile incrementare il livello degli investimenti pubblici di almeno un punto percentuale in rapporto al PIL rispetto al 2019 (quando sono stati pari al 2,3 per cento del PIL).

Un primo ambito di rafforzamento degli investimenti pubblici riguarderà le infrastrutture di comunicazione ed in particolare il rinnovamento e lo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione e di trasporto.

Per quanto riguarda le telecomunicazioni, in attuazione del Piano Banda Ultralarga, il Governo intende accelerare lo sviluppo dei cantieri nelle cd. aree bianche. Gli interventi della fase II del Piano saranno concentrati sul sostegno alla domanda per l'attivazione di servizi ultraveloci in tutte le aree del Paese e nella diffusione di infrastrutture a banda ultralarga nelle cd. aree grigie a fallimento tecnologico. Dall'adozione del piano strategico banda ultralarga sono stati finora ordinati più di 1,3 miliardi di lavori il cui avanzamento è pari a circa il 40 per cento; esistono quindi la necessità e lo spazio per accelerare. Il documento evidenzia come sarebbe auspicabile uniformare l'*iter* autorizzativo da seguire in caso di impianti di telecomunicazione, definendo chiaramente le procedure e i moduli da utilizzare e chiarendo le disposizioni che possono dar luogo a dubbi interpretativi e applicativi idonei a rallentare gli investimenti. Il Governo intende, inoltre, rafforzare le politiche di sostegno al rapido sviluppo della rete 5G, che si sono già concretizzate in iniziative quali le Case delle Tecnologie, i progetti di ricerca e sperimentazione unitamente alla dotazione di una rete di *data center* di prossimità per l'*edge cloud computing*.

Come è stato anticipato, al tema dei trasporti e della logistica è invece dedicato un intero allegato al PNR, che – in continuità ed in aggiornamento con quanto approvato dal Consiglio dei ministri il 13 novembre 2015 – punta a definire la politica del Governo in materia di infrastrutture e trasporti e rappresenta il documento programmatico con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intende effettuare le scelte politiche per le infrastrutture ed i trasporti del Paese, anticipando alcune decisioni strategiche che saranno contenute nei documenti che il Codice dei contratti pubblici del 2016 individua quali strumenti per la pianificazione e la programmazione e per la progettazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese: il Piano generale dei trasporti e delle logistica (PGTL) e il Documento pluriennale di pianificazione (DPP).

In particolare, nelle more della redazione del DPP (che, secondo quanto riferisce il Governo, si trova in stato avanzato di redazione ed è previsto entro la fine del 2020), l'allegato definisce l'elenco delle infrastrutture prioritarie per lo sviluppo del Paese. Esso inoltre comprende tutti

gli elementi funzionali al soddisfacimento della «Condizione abilitante 3.2 – Pianificazione completa dei trasporti al livello appropriato», che incide direttamente sulla possibilità per l'Italia di fruire dei fondi europei 2021-2027 e che sarà, quindi, necessario garantire in ogni sua parte e per l'intero periodo di programmazione 2021-2027.

Il capitolo V dell'allegato individua dunque gli interventi e i programmi prioritari al fine di garantire il funzionamento e la resilienza del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT), ossia la rete di infrastrutture e servizi di rilevanza nazionale ed internazionale, che garantisca i collegamenti fra le diverse aree del Paese, nonché con l'estero, concentrandosi in particolare sul c.d. SNIT di 1º livello.

L'allegato fornisce il dettaglio degli interventi settore per settore (ferrovie, strade e autostrade, ciclovie, sistemi di trasporto rapido di massa, porti, aeroporti).

Nel complesso, il fabbisogno residuo di risorse (rispetto alla quota parte già finanziata) è pari a circa 65 miliardi, su un valore economico totale di circa 197 miliardi di investimenti (di cui 131 miliardi sono dunque già disponibili).

Fra tutti gli investimenti prioritari, gli investimenti «rapidi» – ovvero quelli con risorse disponibili prevalenti che si ritiene possano apportare, nel minor tempo possibile ed in maggior misura (snellezza e velocità di intervento), benefici al sistema produttivo, economico, sociale e dei trasporti, a seguito dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19 – ammontano a 95 miliardi, di cui 77 già disponibili.

L'allegato contiene infine approfondimenti sugli interventi infrastrutturali relativi all'approvvigionamento idrico e sul Piano «Rinascita Urbana» per la qualità dell'abitare, previsto dalla legge di bilancio 2020, che risponde a finalità di riqualificazione e incremento del patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale; rigenerazione del tessuto socio-economico; incremento dell'accessibilità, della sicurezza dei luoghi e della funzionalità di spazi e immobili pubblici, nonché di miglioramento della coesione sociale e della qualità della vita dei cittadini. Più in generale, il PNR, con riferimento al settore delle politiche abitative, afferma che gli interventi nel settore della casa mirano a: dare risposte alla domanda di alloggi sociali, a canoni più bassi di quelli del mercato, potenziando sia l'offerta in locazione da parte dei privati sia di edilizia residenziale pubblica; dare continuità alle risorse destinate al sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e alla morosità incolpevole; stabilire obiettivi di buona organizzazione e di risanamento del patrimonio immobiliare pubblico da perseguire attraverso l'aggiornamento dell'anagrafe del patrimonio e degli assegnatari.

La senatrice PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)*, intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta il fatto che i rappresentanti di alcuni Gruppi di maggioranza non abbiano ritenuto di essere presenti all'avvio dell'esame di un provvedimento fondamentale per la Commissione e per l'intero Paese

e che, in generale, tra le file della maggioranza ci siano troppo spesso delle assenze.

Il senatore MALLEGNI *(FIBP-UDC)* concorda con la senatrice Pergreffi e osserva che almeno un rappresentante per Gruppo dovrebbe essere sempre presente. Con riferimento al provvedimento in esame, rileva che esso dedica una parte molto significativa alle opere pubbliche e alle infrastrutture e che quindi, ancora una volta, l'8ª Commissione si troverà ad esaminare in sede consultiva importanti materie di propria competenza, limitandosi ad esprimere un parere ad un'altra Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che il Programma nazionale di riforma è parte del Documento di economia e finanza, del quale l'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato prevede il deferimento alla Commissione bilancio che lo esamina, previa acquisizione del parere delle altre Commissioni permanenti. Si augura comunque che i tempi di calendarizzazione in Aula del provvedimento, che non sono ancora stati stabiliti dalla Conferenza dei capigruppo, consentano alla 8ª Commissione un esame approfondito.

Il relatore CIOFFI *(M5S)* si rende disponibile fin d'ora a valutare con attenzione i profili che i Gruppi vorranno sollevare nel corso della discussione, ai fini del loro inserimento in uno schema di parere che potrebbe essere anche molto articolato, laddove ciò risultasse opportuno.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 15 luglio 2020

Plenaria

182ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 14,10.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 («programma "UE per la salute"») *(EU4Health)* (COM(2020) 405 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice BOTTO *(M5S)*, relatrice, illustra i contenuti della proposta di regolamento in titolo, che prevede l'istituzione, nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, del nuovo programma «UE per la salute» per il 2021-2027 (EU4Health) volto a proteggere i cittadini dell'UE da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, assicurare la disponibilità e l'accessibilità economica di farmaci, dispositivi medici e altri prodotti in caso di crisi, rafforzare i sistemi sanitari nazionali. Il programma integrerà e rafforzerà le azioni degli Stati membri nel settore.

Il Programma EU4Health 2021-2027, in conseguenza della pandemia da Covid-19, è di entità molto più ampia del precedente Programma per la salute 2014-2020, essendo stato incrementato di più di venti volte, passando da circa 450 milioni di euro del settennio precedente, a quasi 10,4 miliardi di euro per i prossimi sette anni.

In particolare, il bilancio totale destinato al Programma EU4Health per il periodo 2021-2027 ammonta a 10.397.614.000 euro (a prezzi correnti). Tale somma si suddivide in circa 2 miliardi di euro (1.946.614.000 euro), coperti dalla rubrica 5 «Resilienza, sicurezza e difesa» del QFP 2021-2027, e in quasi 8,5 miliardi di euro (8.451.000.000 euro), provenienti dallo

Strumento dell'Unione europea per la ripresa *(Recovery Instrument «Next Generation EU»)*.

Occorre inoltre ricordare che, benché molto più ampio del Programma precedente, EU4Health rappresenta solo circa un terzo di tutti gli investimenti nel settore della salute del prossimo QFP, previsti da una molteplicità di programmi, tra cui i seguenti: Programma Orizzonte Europa di ricerca e innovazione; Politica agricola comune; Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; programma per il mercato unico; programma per l'ambiente e l'azione per il clima; meccanismo per collegare l'Europa; programma Europa digitale; programma Erasmus; Fondo InvestEU; gli strumenti di azione esterna dell'UE (strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale e strumento di assistenza preadesione).

Gli obiettivi generali del Programma EU4Health di proteggere i cittadini dell'UE da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, di assicurare la disponibilità e l'accessibilità economica di farmaci, dispositivi medici e altri prodotti in caso di crisi e di rafforzare i sistemi sanitari nazionali, sono ulteriormente declinati in una serie di obiettivi specifici (articolo 4), in linea con l'approccio *«One Health»*, secondo il quale si riconosce che la salute umana e quella animale sono interconnesse e che le malattie possono essere trasmesse dall'uomo agli animali e viceversa.

Tra i vari obiettivi specifici rientrano i seguenti: – garantire la disponibilità di riserve o di scorte di prodotti da mobilitare in caso di crisi; – assicurare l'accessibilità, anche da un punto di vista economico, di prodotti di rilevanza per le crisi e di altre forniture sanitarie essenziali; – promuovere l'eccellenza del personale medico e sanitario; – sostenere la prevenzione e la diagnosi delle malattie non trasmissibili; – sostenere il contributo UE a iniziative globali in materia di salute.

In vista di tali finalità, la Commissione ha individuato un elenco non esaustivo di possibili azioni, che figura nell'allegato I della proposta.

Il Programma sarà attuato principalmente mediante gestione diretta da parte della Commissione europea, ma una parte sarà affidata al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

I finanziamenti saranno erogati sotto forma di sovvenzioni, premi e appalti (articoli 8-10). Sono possibili finanziamenti misti (articolo 11), ovvero composti in parte da sovvenzioni non rimborsabili e in parte da prestiti, e finanziamenti cumulativi (articolo 12), ovvero provenienti dal Programma EU4Health e al contempo da altri programmi di finanziamento.

È prevista la consultazione delle autorità sanitarie degli Stati membri in merito ai Piani di lavoro elaborati per il Programma, alle priorità e agli orientamenti strategici (articolo 16). Il Programma sarà attuato mediante Programmi di lavoro annuali elaborati a livello dell'UE, nei quali sarà stabilito anche l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto (articolo 18).

È previsto altresì un monitoraggio dei progressi nel conseguimento degli obiettivi del Programma attraverso una serie di indicatori, stabiliti nell'allegato II, e un sistema di rendicontazione sulla performance (arti-

colo 19). Il Programma sarà soggetto ad una valutazione intermedia, da eseguire non oltre quattro anni dall'inizio dell'attuazione (articolo 20). La Commissione condurrà azioni di informazione e comunicazione sul programma e sulle sue azioni (articolo 24).

Per quanto riguarda gli aspetti di valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si ricorda anzitutto che la materia sanitaria figura tra i settori elencati nell'articolo 6 del TFUE, per i quali l'Unione ha competenza a svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri.

In conformità a tale principio di attribuzione di competenza, la base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 168 del TFUE, secondo cui l'Unione deve completare e sostenere le politiche sanitarie nazionali, incoraggiare la cooperazione fra gli Stati membri e promuovere il coordinamento fra i loro programmi, nel pieno rispetto delle responsabilità degli Stati membri per la definizione delle loro politiche sanitarie e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica.

Sotto il profilo del principio di sussidiarietà, gli obiettivi del Programma riguardano aspetti di portata europea, essendo individuati nella tutela contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, nell'assicurare la disponibilità e l'accessibilità economica di farmaci, dispositivi medici e altri prodotti in caso di crisi, e nel rafforzare i sistemi sanitari nazionali. Tutti obiettivi che possono essere conseguiti meglio mediante un'azione coordinata a livello dell'Unione, piuttosto che dagli Stati membri singolarmente. Il principio di sussidiarietà sembra quindi rispettato.

Anche il principio di proporzionalità sembra rispettato, in quanto, per il Programma EU4Health è previsto il pieno rispetto delle responsabilità degli Stati membri nella definizione delle politiche sanitarie nazionali e nell'organizzazione e fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica, come stabilito all'articolo 168 del TFUE. Il Programma, inoltre, mira ad aumentare la partecipazione degli Stati membri alle azioni che sostiene, riducendo per quanto possibile gli ostacoli alla partecipazione. Inoltre esso prevede una riduzione dell'onere amministrativo a carico dell'Unione e delle autorità nazionali, che è stato limitato a quanto necessario affinché la Commissione europea possa esercitare la propria responsabilità in materia di esecuzione del bilancio dell'Unione.

Per quanto riguarda la valutazione da parte degli altri Parlamenti nazionali dell'UE, attualmente la proposta risulta essere all'esame di otto Camere dei Parlamenti nazionali – Camera dei rappresentati belga, Senato della Repubblica ceca, Parlamento finlandese, *Bundestag* tedesco, *Seimas* lituano, Consiglio nazionale della Repubblica slovacca, Parlamento spagnolo e Parlamento svedese – nessuna delle quali ha sinora segnalato elementi di criticità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1721) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019***

(Doc.* LXXXVI, n. 3*) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020***

(Doc.* LXXXVII, n. 3*) ***Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Gaudiano ha ritirato l'ordine del giorno G/1721/9/14 e l'emendamento 12.16, e ha presentato la riformulazione 4.22 (testo 2), pubblicata in allegato al resoconto di seduta.

Comunica altresì che sono stati ritirati gli emendamenti 9.21 e 9.24, trasformati nell'ordine del giorno G/1721/18/14, anch'esso pubblicato in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, giovedì 16 luglio, alle ore 12.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1721

G/1721/18/14 (*già* em. 9.21 e 9.25)
IANNONE, FAZZOLARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019»;

premesso che:

la necessità di ridisegnare il diritto d'autore per adattarlo alla società dell'informazione digitale ha portato all'adozione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale;

gli editori di giornali svolgono un ruolo centrale nella creazione di prodotti informativi di alta qualità e rappresentano, ad oggi, il principale argine alla proliferazione delle notizie ostili o di analoghe attività di disinformazione;

al fine di tutelare la qualità dell'informazione, è necessario rafforzare l'indipendenza autoriale e giornalistica, grazie a maggiori garanzie d'investimento per gli editori;

esiste un forte squilibrio tra il valore che la produzione dei contenuti editoriali genera per le piattaforme digitali e i ricavi percepiti dagli editori: i contenuti editoriali vengono spesso sfruttati dalle piattaforme digitali *(Over-the-top)*, in maniera parziale o totale, senza il riconoscimento di alcun compenso ai titolari dei diritti;

già nel 2014 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rilevava questo enorme divario di valore e il suo impatto negativo sull'economia dell'intero sistema dell'informazione, che rischia di comprometterne il funzionamento;

questa distorsione del mercato pregiudica la sostenibilità dell'industria editoriale, svaluta l'apporto di competenze e professionalità qualificate e influisce sulla libertà e il pluralismo dell'informazione, incidendo sulla quantità e la qualità dell'offerta editoriale;

la diffusione sistematica di opere protette dal diritto d'autore e la mancata remunerazione dei diritti connessi rischia di violare la sovranità digitale nazionale;

considerato che:

il supporto che le istituzioni devono assicurare agli operatori dell'editoria si rende fondamentale;

le considerazioni espresse in premessa non possono prescindere dall'analisi delle conseguenze drammatiche che hanno colpito il settore dell'editoria a causa dell'emergenza epidemiologica e delle misure che sono state intraprese per farvi fronte;

l'emergenza sanitaria sta determinando, infatti, per effetto del crollo degli investimenti pubblicitari delle imprese, un pesante aggravamento delle condizioni di sostenibilità economica per numerose realtà editoriali – giornali, quotidiani e periodici – che pure stanno svolgendo un'indispensabile funzione informativa di pubblico servizio nell'ambito dell'emergenza in atto;

dati rilasciati dalla Federazione Italiana Editori Giornali mostrano come nel primo semestre del 2020 le imprese editrici di quotidiani e periodici hanno subito una contrazione economica di circa 403 milioni di euro, di cui 189 milioni derivano dal calo dei ricavi delle copie vendute, 191 milioni dal crollo degli investimenti pubblicitari e 23 milioni dalla riduzione degli investimenti pubblicitari digitali;

tenuto conto che:

risulta attualmente urgente l'introduzione di una previsione normativa che garantisca agli editori un'adeguata remunerazione, a fronte di meccanismi di negoziazione contrattuale obbligatoria, per l'utilizzazione dei contenuti da parte dei prestatori di servizi dell'informazione, avuto riguardo anche delle esperienze a cui si è assistito in Europa;

la definizione di «estratto breve» è suscettibile di dare adito a condotte potenzialmente lesive nei confronti, in particolare, degli editori da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione quali aggregatori di notizie e motori di ricerca, anche avuto riguardo di analoghe esperienze in Europa;

in occasione dell'audizione tenuta lo scorso 5 maggio 2020 nell'ambito della fase istruttoria del presente disegno di legge, il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Cardani ha auspicato che la nozione di «breve estratto» da un lato possa garantire l'adeguata «qualità delle informazioni veicolate attraverso i motori di ricerca», e dall'altro comporti la definizione di «un limite quantitativo al di là del quale devono essere assicurati i diritti di cui al comma 1 dell'articolo 15 della direttiva»;

il considerando n. 58 della direttiva medesima recita, inoltre, «Tenuto conto della forte aggregazione e dell'utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione, è importante che l'esclusione degli estratti molto brevi sia interpretata in modo da non pregiudicare l'efficacia dei diritti previsti dalla presente direttiva»;

impegna il Governo:

a prevedere che la tutela dei diritti degli editori venga garantita da una negoziazione obbligatoria, anche tramite le principali associazioni di categoria, che individui, entro un termine definito, una quota adeguata dei proventi generati dai prestatori di servizi della società dell'informazione finalizzata a remunerare i diritti degli editori medesimi;

ad adottare tutte le misure necessarie affinché, in caso di mancato accordo tra le parti riguardo al termine suddetto, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato sia incaricata di definire le condizioni, anche economiche, della utilizzazione dei contenuti da parte delle piattaforme digitali;

ad adottare iniziative volte a chiarire che, nell'ambito della definizione del concetto di «estratti molto brevi» di cui alla direttiva in oggetto, sia garantita l'efficacia dei diritti previsti dalla direttiva medesima, così come la libera circolazione delle informazioni.

Art. 4.

4.22 (testo 2)
GAUDIANO

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis*) definire un regime autorizzatorio, senza pregiudizio alla facoltà in capo alle amministrazioni competenti di organizzare la gestione dello spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, per l'uso delle frequenze utilizzate dalle tecnologie per l'Internet delle cose, come il *Low Power Wide Area* (LPWAN), nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi;».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 15 luglio 2020

Plenaria

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,30.

Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione

S. 1373, approvato dalla Camera
(Parere alla 9ª Commissione del Senato)
(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (*M5S*), *relatrice*, nel ricordare che la Commissione ha già esaminato il provvedimento nel corso dell'esame alla Camera nella seduta del 18 giugno 2019, esprimendo un parere favorevole, rileva come il provvedimento si componga di due Capi e di cinque articoli.

Nel Capo I – intitolato «Limitazioni alla vendita sottocosto e divieto di aste a doppio ribasso per i prodotti agricoli e agroalimentari» – l'articolo 1 prevede disposizioni in materia di vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili. In particolare si prevede che il Governo venga autorizzato a modificare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, l'articolo 2, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 – che disciplina appunto i casi in cui è ammessa la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili – nel senso di ammettere la vendita sottocosto solo nel caso in cui si registri dell'invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta con il fornitore, fermo

restando il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore.

L'articolo 2 introduce, al comma 1, il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e agroalimentari. Si ricorda che il sistema delle aste a doppio ribasso fa sì che alcune grandi aziende di distribuzione chiedano ai fornitori un'offerta di vendita per i propri prodotti. Una volta raccolte le diverse proposte, viene indetta una seconda gara nella quale viene usata come base di partenza non l'offerta qualitativamente migliore, ma, al contrario, quella di prezzo inferiore. Il comma 2 stabilisce la nullità dei contratti che prevedono l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari mediante tali aste, mentre il comma 3 prevede che chiunque contravvenga al divieto, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da 2.000 a 50.000 euro, calcolata in relazione all'entità del fatturato. Il comma 4 dispone, poi, che in caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. Il comma 5 individua infine nell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari l'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 3 dispone, introducendo un comma aggiuntivo all'articolo 56 del codice dei contratti pubblici, il divieto di aste elettroniche per gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi nella ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari.

Passando al Capo II – intitolato «Sostegno alle imprese che promuovono filiere etiche di produzione» – l'articolo 4 dispone in materia di pubblicazione dei nominativi dei soci affiliati nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori. Viene, al riguardo, previsto che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori debbano figurare i nominativi dei soci aderenti e che, a tal fine, venga modificato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 che regola la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori.

L'articolo 5 reca, infine, una delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari. A tale fine, ai sensi del comma 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la disciplina di tali filiere sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi (elencati al comma 2): *a)* definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica di tali filiere; *b)* introduzione di agevolazioni fiscali e sistemi premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti per la creazione di filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione di prodotti alimentari e agroalimentari; *c)* definizione e sviluppo di sinergie tra sistemi di classificazione e tracciabilità delle produzioni, compresa la pubblicazione dell'elenco dei fornitori da parte

delle imprese della grande distribuzione organizzata e dell'industria di trasformazione alimentare; *d)* introduzione di agevolazioni e sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete di lavoro agricolo di qualità. Ai sensi del comma 3 tale decreto sarà adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Lo schema di decreto sarà, poi, trasmesso alle Camere per l'espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle indicazioni del parere, trasmetterà nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e modificazioni, mentre le Commissioni potranno esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto potrà essere adottato. È prevista infine, al comma 4, una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione, ricorda come il provvedimento intervenga in materia che può essere ricondotta a quella della tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione) e dell'ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione), entrambe di competenza esclusiva statale; assumono inoltre rilievo le materie alimentazione, di competenza legislativa concorrente (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma) della Costituzione) e agricoltura di competenza residuale regionale (ai sensi dell'articolo 117, quarto comma della Costituzione).

Segnala che, ai fini del necessario coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, l'articolo 5 (recante una delega al Governo sulla disciplina delle «filiere etiche» in agricoltura) prevede, ai fini del coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, alla luce dell'«intreccio di competenze» sottese alla materia, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione dei decreti legislativi. Formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1).*

Il deputato Roberto PELLA (*FI*) nell'evidenziare come il provvedimento sia stato svuotato di alcune norme in materia di etichettatura e come dunque rappresenti un'occasione mancata per rafforzare le filiere dei produttori, rileva tuttavia l'importanza del divieto delle aste a doppio ribasso. Dichiara pertanto il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

La Commissione approva la proposta di parere *(vedi allegato 1).*

Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

S. 810 e abb.
(Parere alla 9ª Commissione del Senato)
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Bianca Laura GRANATO (*M5S*), *relatrice*, nel rilevare preliminarmente come il provvedimento appaia riconducibile alle materie alimentazione, di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e agricoltura di competenza residuale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione), pone l'esigenza di un adeguato coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, dato il carattere concorrente e residuale delle competenze coinvolte, rileva come lo strumento più idoneo appaia quello delle intese. Richiama in proposito la sentenza n. 7 del 2016 della Corte costituzionale che sembra indicare il criterio di ricorrere all'intesa nel caso in cui la legge statale intervenga prevalentemente su materie di competenza concorrente o residuale.

L'articolo 1 reca le finalità del provvedimento e l'articolo 2 le definizioni. L'articolo 2 prevede anche al comma 2 l'emanazione da parte delle regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano di un regolamento che fissa i criteri di riconoscimento delle associazioni di tartufai secondo linee di indirizzo adottate in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 3 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sia adottato il «piano nazionale della filiera del tartufo», di seguito denominato «piano di filiera», previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il piano di filiera, tra gli altri aspetti, individua gli interventi prioritari volti a migliorare le condizioni di sostenibilità della cerca, raccolta e coltivazione del tartufo, a incentivare lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, nonché a realizzare un coordinamento della ricerca scientifica nel settore.

L'articolo 4 prevede che, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sia istituito il «tavolo tecnico del settore del tartufo», di seguito denominato «tavolo tecnico», con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico e di monitoraggio in materia di tartufo. Al riguardo, rileva l'opportunità di inserire la previsione dell'intesa ai fini dell'adozione del decreto.

L'articolo 5 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano redigano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, sentite le associazioni riconosciute a livello regionale, il piano regionale del tartufo, sulla base delle indicazioni del piano nazionale. Il piano prevede, tra le altre cose, modalità di individuazione e mappatura

delle aree naturali in produzione, aree vocate alla produzione di tartufo, individuazione delle aree di intervento, censimento delle tartufaie controllate e coltivate, nonché accordi di sorveglianza.

L'articolo 6 definisce le specie e le varietà che possono essere raccolti e destinati al consumo nel territorio nazionale. Il comma 2 prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le caratteristiche specifiche delle specie e delle varietà di tartufi che possono essere raccolti. Il comma 3 prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole può essere autorizzato il commercio di specie edibili presenti nei territori dei singoli Stati appartenenti all'Unione europea ma non elencate al comma 1 dell'articolo. Il comma 5 prevede che in caso di dubbio l'identificazione delle specie avvenga con decreto del Ministero delle politiche agricole, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Al riguardo, osserva che ai fini dell'adozione dei decreti previsti dall'articolo potrebbe risultare opportuna l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 7, in materia di diritti di proprietà sui tartufi, dispone che l'attività di cerca e raccolta dei tartufi è libera nei boschi, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali e lungo i corsi d'acqua. Sono considerate aree soggette a libera raccolta i pascoli in assenza di bestiame, in ogni caso, senza danneggiare il pascolo e le relative strutture di contenimento animali. Possiedono il diritto di proprietà, sui tartufi prodotti nelle tartufaie naturali controllate e nelle tartufaie coltivate, coloro che le conducono. Tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, istituiscono il registro delle aree in cui l'attività di cerca e raccolta è interdetta ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo.

L'articolo 8 prevede il riconoscimento delle tartufaie coltivate. In particolare, si dispone che il tartuficoltore possa richiedere istanza di riconoscimento della tartufaia coltivata alla regione in cui è sita. Il comma 2 dell'articolo prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilita la procedura di riconoscimento e di revoca delle tartufaie coltivate, nonché le modalità di tabellazione.

L'articolo 9 prevede che le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità e le procedure per il rilascio e la revoca dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia naturale controllata.

L'articolo 10 consente ai titolari di aziende agricole e forestali o a coloro che a qualsiasi titolo le conducono possano costituire consorzi vo-

lontari per la difesa, per la raccolta e la commercializzazione del tartufo, nonché per l'impianto di nuove tartufaie coltivate.

L'articolo 11 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinino la ricerca e la raccolta dei tartufi nei boschi, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali e lungo i corsi d'acqua. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un registro dei tartufai abilitati alla raccolta; comunicano, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla direzione generale competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la lista dei tartufai abilitati, dei tartufai in regola con il pagamento del contributo ambientale previsto all'articolo 22, nonché le variazioni dei tartufai abilitati; istituiscono il registro delle tartufaie coltivate e naturali controllate, che sarà comunicato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 28 febbraio di ogni anno. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero delle politiche agricole alimentarie e forestali, con proprio decreto, definisce le modalità tecniche di invio e utilizzo dei dati citati.

Al riguardo, segnala che potrebbe risultare opportuno prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole.

L'articolo 12 reca norme generali sulla cerca e raccolta dei tartufi. Tra le altre cose si prevede che l'attività di cerca e raccolta debba essere effettuata con l'ausilio di un numero massimo di due cani addestrati o in fase addestramento. Nel caso in cui si ravvisi la necessità di creare uno scavo per la raccolta del tartufo integro, questo deve essere realizzato mediante l'utilizzo di un apposito attrezzo, chiamato vanghetto o vanghella, limitatamente al luogo in cui il cane abbia individuato il tartufo.

L'articolo 13 prevede che il soggetto che voglia praticare la cerca e raccolta del tartufo debba sottoporsi a un esame per l'accertamento della sua idoneità, tenuto periodicamente dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano secondo propri calendari. L'età minima per essere ammessi all'esame è di 16 anni.

L'articolo 14 configura l'attività di raccolta del tartufo, anche spontaneo, si configura come produzione primaria.

L'articolo 15 indica per ciascuna specie il calendario dell'attività di cerca e raccolta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio provvedimento, possono modificare i periodi di cerca e raccolta e sono, comunque, tenute a definire due intervalli di fermo biologico, indicativamente compresi tra aprile e maggio e tra agosto e settembre e, complessivamente, non possono superare i 30 giorni annuali.

L'articolo 16 prevede che i tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore finale devono essere distinti per specie o varietà e devono essere maturi e liberi da corpi estranei e impurità.

L'articolo 17 prevede che, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura degli alimenti, nell'etichetta e nella presentazione dei prodotti trasformati, in cui è presente il tartufo come ingrediente, debba essere sempre indicato il nome latino della specie utilizzata.

L'articolo 18 dispone che alle cessioni di tartufo si applichino le pertinenti disposizioni dell'Unione europea in materia di rintracciabilità.

L'articolo 19 interviene in materia di produzione e commercializzazione di piante micorizzate con tartufo. In particolare, si introduce al comma 1 un obbligo di certificazione e si dispone, al comma 2, che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano definite le modalità di certificazione delle piante micorizzate con tartufo.

L'articolo 20 individua l'autorità di controllo sull'applicazione delle disposizioni relative alle modalità di cerca e raccolta di tartufo previste dalla legge nel Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA) dell'Arma dei Carabinieri e ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 21 stabilisce le sanzioni per la violazione della legge.

L'articolo 22 reca le disposizioni finanziarie. In particolare, si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare le finalità previste dalla presente legge e da quelle regionali in materia, istituiscono una tassa di concessione regionale di euro 150, di seguito denominato «contributo ambientale». In base al comma 7, è demandato a un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'aggiornamento dell'importo del contributo ambientale previsto dal comma 1.

Al riguardo, rileva l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale.

In base all'articolo 23, le regioni, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di *standard* di qualità nella filiera del tartufo. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha facoltà di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare a livello locale, regionale, interregionale o di macroaree.

L'articolo 24 prevede che le disposizioni della presente legge non si applichino ai tartufi o ai prodotti a base di tartufo fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea, né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE).

L'articolo 25 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, adeguino la propria legislazione alle disposizioni della legge stessa.

Al riguardo, rileva l'opportunità di inserire la consueta clausola di salvaguardia delle autonomie speciali.

L'articolo 26 dispone infine l'abrogazione della legge n. 752 del 1985 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo).

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni *(vedi allegato 2).*

Il deputato Roberto PELLA (*FI*) nel concordare con quanto esposto dalla relatrice circa l'opportunità di introdurre la previsione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome anche con riferimento all'adozione del decreto ministeriale chiamato a istituire il tavolo tecnico del settore del tartufo; dei decreti ministeriali chiamati ad individuare le caratteristiche specifiche delle specie e delle varietà di tartufi che possono essere raccolti; ad autorizzare il commercio di specie edibili presenti in altri Stati dell'Unione europea e a individuare le strutture tecniche per l'identificazione delle specie in caso di dubbi; del decreto ministeriale di definizione delle modalità tecniche di invio e utilizzo dei dati da parte di regioni e province autonome nonché del decreto ministeriale chiamato ad aggiornare l'importo del contributo ambientale, esprime una nota di particolare apprezzamento per le norme che stanno per essere approvate, in quanto piemontese, per la nobilitazione del tartufo che oggi è una delle eccellenze italiane riconosciute in tutto il mondo. Auspica un rapporto più intenso con i comuni interessati tra cui in particolare il comune di Alba. Dichiara, infine, il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

Il deputato Flavio GASTALDI (*LEGA*) nel concordare con il collega Pella ricorda il concorso di tutti i partiti nella stesura del testo unificato. Rammenta come le fiere abbiano contribuito a portare il tartufo in tutto il mondo e sottolinea come il sistema fiscale introdotto poterà benefici a tutta la filiera. Ritiene anche che le norme potranno arginare l'invasione di tartufi di bassa qualità provenienti dall'Est Europa. Dichiara, infine, il voto favorevole del gruppo della Lega-Salvini premier.

Il senatore Francesco MOLLAME (*M5S*) nel ricordare che si tratta di una legge che intende valorizzare un comparto di straordinaria eccellenza, sottolinea l'importanza della partecipazione delle regioni alla definizione delle relative norme anche in ragione delle enormi differenze delle attività da regione a regione. Nel ricordare le province che finora hanno contribuito all'eccellenza del tartufo (Alba, Acqualagna, Norcia) rileva come grazie anche alle norme che stanno per essere approvate verrà valorizzato il prodotto anche di altre regioni.

La Commissione approva la proposta di parere *(vedi allegato 2).*

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico

S. 988, approvato dalla Camera
(Parere alla 9ª Commissione del Senato)
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (*M5S*), *relatore*, nel rilevare preliminarmente che il provvedimento appare riconducibile alle materie alimentazione, di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e agricoltura di competenza residuale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione), osserva che conseguentemente si pone l'esigenza di un adeguato coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, rileva come, dato il carattere concorrente e residuale delle competenze coinvolte, lo strumento più idoneo appaia quello delle intese. Richiama in proposito la sentenza n. 7 del 2016 che sembra indicare il criterio di ricorrere all'intesa nel caso in cui la legge statale intervenga prevalentemente in materie di competenza concorrente o residuale.

L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità del provvedimento, che – fatto salvo il vigente sistema dei controlli – mira a disciplinare i vari aspetti del settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

L'articolo 2 contiene le definizioni di «produzione biologica» o «metodo biologico», di «prodotti biologici» e di «aziende con metodo biologico».

L'articolo 3 individua il Ministro delle politiche agricole come l'autorità nazionale di indirizzo e di coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione biologica, mentre l'articolo 4 definisce le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come le autorità locali competenti a svolgere le attività tecnico-scientifiche e amministrative di settore. Le regioni sono chiamate ad adeguare i propri ordinamenti ai principi espressi nella legge.

L'articolo 5 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole il Tavolo tecnico per la produzione biologica, sopprimendo contestualmente il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile e il Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica. Al tavolo partecipano rappresentanti degli enti territoriali.

L'articolo 6 istituisce il marchio biologico italiano, volto a caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione «Biologico italiano», precisando le condizioni per il suo utilizzo. Il marchio è istituito, ai sensi del comma 3, con decreto del Ministro delle politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 7 disciplina il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, adottato dal Ministro delle politiche agri-

cole alimentari, forestali e del turismo con cadenza triennale e aggiornato annualmente. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo della produzione biologica con una pluralità di obiettivi: tra gli altri, quelli di favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali (specie dei piccoli produttori) e di sostenere le forme associative e contrattuali per rafforzare la filiera produttiva, nonché il monitoraggio del settore attraverso il Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), le attività di controllo, certificazione e tracciabilità dei prodotti biologici, nonché la ricerca e sviluppo dei prodotti stessi. In materia, il Ministro presenta alle Camere una relazione annuale.

Al riguardo segnala l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del piano d'azione nazionale previsto dal comma 1 dell'articolo 7.

L'articolo 8 introduce il Piano nazionale per le sementi biologiche, finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica. Il piano, aggiornato a cadenza triennale, è finanziato mediante il Fondo di cui all'articolo 9 per una quota stabilita annualmente dal Ministro con proprio decreto.

Al riguardo segnala l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del piano nazionale per le sementi biologiche previsto dal comma 1 dell'articolo 8.

L'articolo 9 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. La sua dotazione è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale per la sicurezza alimentare, già previsto a legislazione vigente, dovuto, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente, dalle imprese autorizzate alla vendita di determinati prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente. Il testo amplia il novero dei prodotti soggetti al contributo, includendovi quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico. Ulteriore novità è la previsione di sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo. Sono, infine, trasferite al Fondo in esame le disponibilità esistenti nel Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, che viene contestualmente soppresso. Segnala quindi le misure del provvedimento finanziate con le risorse del Fondo. Ai sensi del comma 2, le modalità di funzionamento del fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 10 introduce strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica prevedendo, al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, che lo Stato sostenga la stipulazione di contratti di rete, la costituzione di cooperative tra produttori e la sottoscrizione di contratti di filiera all'interno del settore.

L'articolo 11 stabilisce una serie di misure per il sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica da parte dello Stato, sia tec-

nologica che applicata. Tra le altre cose, è prevista la promozione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche e di aggiornamento per i docenti degli istituti agrari pubblici e la destinazione di quota parte delle risorse dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) alla ricerca in campo biologico.

L'articolo 12 detta disposizioni in materia di formazione professionale per gli operatori del settore, sulla base dei princìpi stabiliti con un apposito decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 13 reca una dettagliata disciplina dei distretti biologici. Fatte salve l'inclusione dei distretti biologici e dei biodistretti tra i distretti del cibo, si stabilisce che costituiscono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale, a spiccata vocazione agricola, con una significativa produzione con metodo biologico. Si caratterizzano per un'integrazione tra attività agricole e altre attività economiche e per la presenza di aree paesaggistiche rilevanti. Con decreto ministeriale sono disciplinati i requisiti per la costituzione dei distretti; con altro decreto interministeriale sono poi definiti gli interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e nell'atmosfera causati da impianti inquinanti. In entrambi i casi è prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori per realizzare forme di certificazione di gruppo.

L'articolo 14 interviene in materia di organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, finalizzate al riordino delle relazioni contrattuali, aventi il compito di meglio coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di redigere contratti tipo per la vendita di prodotti. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, può essere riconosciuta una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o della medesima circoscrizione economica.

L'articolo 15 regola gli accordi quadro che le associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale (come definite nella stessa norma) possono stipulare per la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti biologici, prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari almeno ai costi medi di produzione.

L'articolo 16 riguarda le intese di filiera per i prodotti biologici. Si prevede l'istituzione, presso il MIPAAFT, del Tavolo di filiera per i prodotti biologici, che propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi più rappresentativi a livello nazionale allo scopo di valorizzare le produzioni biologiche, i processi di preparazione e trasformazione con metodo biologico, la salvaguardia dell'ambiente, la tracciabilità delle produzioni, la promozione delle attività connesse, lo sviluppo dei distretti, la valorizzazione dei rapporti organici con le organizzazioni dei produttori biologici per pianificare e programmare la produzione.

Al riguardo, rileva l'opportunità di introdurre la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'istituzione del Tavolo di filiera.

L'articolo 17 reca disposizioni inerenti alle organizzazioni dei produttori biologici, che sono riconosciute dalle regioni secondo criteri definiti

con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Il testo specifica i requisiti necessari perché le organizzazioni possano essere riconosciute.

L'articolo 18 prevede che gli agricoltori che producono varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà si sono sviluppate, abbiano diritto alla vendita in ambito locale e possano procedere al libero scambio delle stesse. Per le sementi non iscritte ad alcun registro ed evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione è riconosciuto il diritto di vendita diretta agli altri agricoltori in ambito locale in una quantità limitata, nonché il diritto al libero scambio. La norma rinvia alla disciplina generale contenuta nell'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848, recante disposizioni specifiche per la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale e di materiale eterogeneo biologico.

Infine, l'articolo 19 disciplina le abrogazioni espresse, mentre l'articolo 20 reca la clausola di salvaguardia per le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una condizione *(vedi allegato 3).*

Il deputato Flavio GASTALDI (*LEGA*) nel ricordare che il testo potrebbe essere migliorato anche sulla base degli emendamenti presentati presso la Commissione di merito, dichiara l'astensione del gruppo della Lega-Salvini premier.

Il deputato Guido Germano PETTARIN (*FI*) nel dichiarare la propria soddisfazione per l'introduzione delle intese nel parere così come esposte dal relatore ricorda che il testo potrebbe tuttavia essere migliorato. Dichiara l'astensione del gruppo di Forza Italia.

La Commissione approva la proposta di parere *(vedi allegato 3).*

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura

Nuovo testo C. 982 e abb.

(Parere alla XIII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (*M5S*), *relatrice*, nell'illustrare il provvedimento, osserva che i 59 articoli del testo affrontano un ventaglio assai ampio di questioni attinenti al settore agricolo.

In particolare, il Capo I reca misure di sostegno al settore agricolo. Tra queste merita richiamare l'articolo 1, che estende misure di agevola-

zione fiscale già previste nel settore; gli articoli 2 e 4, che prevedono l'erogazione di mutui agevolati per i giovani agricoltori; l'articolo 3 che istituisce un fondo per i settori agricoli in crisi; l'articolo 5, che rifinanzia il fondo per la qualità delle produzioni ceralicole.

Il Capo II reca misure di semplificazione nel settore. Tra questi merita segnalare l'articolo 6, che precisa che l'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo fatta in una regione vale su tutto il territorio nazionale. L'articolo 9 specifica poi che un lavoratore autonomo agricolo può prestare la propria attività lavorativa nella cooperativa utilizzando la propria previdenza senza che sia necessario instaurare un ulteriore rapporto di lavoro con la cooperativa stessa. L'articolo 10 interviene sulla legislazione dedicata all'attività agrituristica prevedendo, tra le altre cose, che le prestazioni di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato addetti all'attività agrituristica siano considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione. L'articolo 12 prevede la possibilità di evidenziare l'indicazione del luogo di produzione dei prodotti somministrati nell'esercizio dell'attività agrituristica. L'articolo 15 aggiunge i grassi animali di origine suine tra i prodotti esclusi dall'applicazione del contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (CONOE). L'articolo 16 esenta gli imprenditori agricoli dal pagamento del tributo a favore delle Stazioni sperimentali per l'industria relativamente all'attività da questi svolta per la trasformazione dei prodotti agricoli. L'articolo 17 prevede che l'obbligo di utilizzare in via esclusiva la tecnologia per presentazione di istanze e lo scambio di documenti tra imprese e amministrazioni non si applichi alle imprese agricole con un volume d'affari non superiore a 7.000 euro annui. L'articolo 18 prevede l'adozione di regolamenti di delegificazione per la disciplina della lombricoltura. L'articolo 19 prevede poi semplificazioni nella disciplina dell'apicoltura. L'articolo 24 modifica la normativa in materia di Registro nazionale degli aiuti di Stato, aggiungendo gli aiuti *de minimis* nei settori agricolo e forestale, compresi gli aiuti concessi a imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e delle foreste, tra gli atti soggetti a monitoraggio attraverso l'integrazione e l'interoperabilità del Registro con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca. L'articolo 26 estende il termine di operatività delle norme sull'attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice (di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 228 del 2001 – legge di orientamento in agricoltura). L'articolo 28 considera reddito agrario l'indennità di maternità conseguita in ragione dell'iscrizione alla previdenza agricola ex-Scau da parte delle coltivatrici dirette e delle coadiuvatrici stabilendo, altresì, che la medesima non sia soggetta a ritenuta alla fonte. L'articolo 29 istituisce il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali. L'articolo 32 esenta dall'obbligo di tenuta del titolo di conduzione per la costituzione del fascicolo aziendale gli imprenditori agricoli il cui fondo è ubicato in comuni montani svantaggiati, è coltivato in base ad un contratto di affitto e comodato e la cui coltivazione è legata all'agevo-

lazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. L'articolo 33 prevede che l'esenzione sull'imposta di bollo e per ogni altro contributo agli atti relativi ai masi chiusi si applichi a tutti i procedimenti e non solo a quelli per i quali non siano scaduti i termini di accertamento e di riscossione.

Il Capo III interviene in materia di fiscalità agricola. Tra le norme meritevoli di essere qui richiamate segnala in primo luogo l'articolo 34 che estende, al comma 1, il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive ai periodi di imposta successivi al 2018. Al comma 2, il credito di imposta a sostegno del *Made in Italy* per i periodi di imposta dal 2020 al 2022 è esteso alle reti di imprese agricole e agroalimentari – per la realizzazione di infrastrutture informatiche che possano potenziare il commercio elettronico – e alle imprese che hanno sottoscritto un accordo di filiera. L'articolo 35 prevede poi la detrazione dall'imposta lorda, pari al 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, per le spese sostenute per l'acquisto di case in legno prefabbricate, prodotte con materie prime derivanti dalla filiera corta. L'articolo 36 prevede uno sgravio contributivo per le imprese della filiera del legno che hanno sede principale nei territori montani e che provvedono alla manutenzione dei territori. L'articolo 38 interviene in materia di classificazione catastale dei fabbricati rurali, precisando che sono esclusi da tale agli immobili di categoria A/1 e A/8, anche gli immobili di categoria A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Viene soppresso il riferimento, di conseguenza, ai fabbricati ad uso abitativo con caratteristiche di lusso (come individuate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969). L'articolo 39 delega il Governo ad emanare un decreto legislativo per l'introduzione di un sistema di incentivi che agevoli il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli. L'articolo 45 prevede che i produttori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 10.000 euro, il cui fondo è ubicato nelle zone agricole svantaggiate, sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali. L'articolo 46 abbassa dal 10 al 4 per cento l'IVA sull'orzo destinato alla semina e sulla semola d'orzo. L'articolo 47 inserisce tra i servizi soggetti ad aliquota IVA del 10% quelli relativi all'attività di impollinazione.

Il Capo IV reca interventi per le emergenze nel settore agricolo. Tra questi richiama l'articolo 49, che istituisce un fondo di emergenza presso il Servizio Fitosanitario nazionale destinato all'attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie. La dotazione iniziale disposta è di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. A tale fine viene incrementata di pari importo la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale. Segnala anche l'articolo 51, che prevede il finanziamento del Fondo per l'emergenza avicola per il 2020, destinandovi un importo di

5 milioni, e modifica, in parte, le finalità, aggiungendo quella relativa alla realizzazione di investimenti per la prevenzione e il rafforzamento delle misure di biosicurezza nelle aziende avicole.

Il Capo V reca semplificazioni in materia di controlli in agricoltura. Tra questi segnala l'articolo 52, che amplia il novero dei soggetti sottoposti a controlli ispettivi, facendo riferimento non più alle sole imprese agricole come soggetti passivi dell'accertamento, ma alle imprese agro-alimentari, includendo, così, anche quelle che operano nella prima trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo.

Il Capo VI reca semplificazioni in materia di contratti e accesso a fondi agricoli. In particolare, l'articolo 54 interviene sulle disposizioni relative all'utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 228 del 2001, estendendo l'applicabilità delle disposizioni sull'affitto dei fondi rustici e sui contratti agrari a tutti i terreni di qualsiasi natura (mentre, attualmente, l'applicazione riguarda solo i terreni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibili dello Stato e degli enti pubblici) e aggiungendo che, nel caso il terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico, è causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione.

Il Capo VII, composto dal solo articolo 56, reca una delega al Governo per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani.

Il Capo VIII interviene in materia di zootecnia. Merita tra le altre richiamare la disposizione dell'articolo 59 che interviene sul codice della strada prevedendo che i rimorchi possono essere utilizzati anche per il trasporto di animali vivi previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente.

Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione segnala che il provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia agricoltura, di competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; assumono anche rilievo, per specifiche disposizioni, le materie di esclusiva competenza statale tutela del risparmio, sistema tributario e contabile dello Stato, ordinamento civile; tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere *e)*, *l), o)* ed *s)* della Costituzione) e quelle di competenza concorrente tutela e sicurezza del lavoro; alimentazione, valorizzazione dei beni culturali (articolo 117, terzo comma della Costituzione).

A fronte di questo intreccio di competenze, nel quale risulta comunque prevalente la materia agricoltura, la giurisprudenza costituzionale prescrive il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ed appare orientata a privilegiare, a tale fine, nel caso di prevalenza, come in via generale nel provvedimento in esame, di una materia di residuale competenza regionale, lo strumento dell'intesa; deve essere al tempo stesso valutato che per specifiche disposizioni del provvedimento, le quali vedono una prevalenza di aspetti di esclusiva competenza statale, come quelli at-

tinenti al sistema fiscale statale e al sistema previdenziale, può essere ritenuta idonea la previsione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni. Richiamo in proposito la sentenza n. 7 del 2016 della Corte costituzionale.

Il provvedimento già prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali attuativi dell'articolo 3, comma 2 (fondo per i settori agricoli in crisi) e dei decreti legislativi di attuazione della delega in materia di ricomposizione dei fondi agricoli e di riordino delle proprietà frammentate nei territori montani di cui all'articolo 56.

Ritiene però opportuno introdurre la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni anche per ulteriori disposizioni; in particolare, l'intesa dovrebbe essere prevista per l'adozione dei decreti ministeriali attuativi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 4, comma 2 (in materia di mutui per i giovani agricoltori); dell'articolo 22, comma 2 (registri di carico/scarico dei prodotti sementieri); dell'articolo 29, comma 4 (registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico); dell'articolo 57, comma 1 (riproduzione animale). L'intesa dovrebbe anche essere prevista ai fini dell'emanazione dei regolamenti di delegificazione previsti dall'articolo 18 (in materia di disciplina della lombricoltura) e dei decreti legislativi previsti dall'articolo 39, comma 1 (delega in materia di rinnovamento sostenibile delle macchine agricole); con riferimento a tale ultimo articolo, segnala anche la necessità di introdurre specifici principi e criteri direttivi.

Segnala inoltre che appare opportuno un decreto ministeriale di attuazione con riferimento alle modalità di utilizzo del fondo per le emergenze fitosanitarie di cui all'articolo 49 ed anche in questo caso appare opportuno introdurre, ai fini della sua adozione, l'intesa.

Potrebbe invece risultare sufficiente l'adozione l'introduzione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione dei decreti ministeriali attuativi dell'articolo 35, comma 2 (credito d'imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta) e dell'articolo 36, comma 2 (sgravi contributivi in favore delle aziende della filiera del legno). Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni *(vedi allegato 4).*

Il deputato Flavio GASTALDI (*LEGA*) nel ricordare che sul provvedimento tutti i gruppi parlamentari hanno lavorato molto a lungo, sottolinea l'importanza di dare seguito alle istanze avanzate dalle organizzazioni di categoria agricole nel corso delle attività conoscitive con riferimento al contrasto della fauna selvatica mentre la maggioranza, nonostante le promesse fatte ai rappresentanti del settore, ha scelto di non procedere in questa direzione, prova ne sia il respingimento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 21. Nello stigmatizzare questo modo di procedere che ha portato anche il gruppo della Lega ad abbandonare i lavori della Commissione agricoltura nelle ultime sedute, rileva come, anche in questo caso, ci si trovi di fronte a un'occasione persa.

Rileva tuttavia che su altri aspetti, come quello della ricomposizione fondiaria e dell'applicazione dell'IMU nel settore agricolo, vi è stata mag-

giore disponibilità al confronto. Dichiara pertanto il voto favorevole del gruppo della Lega-Salvini premier.

Il deputato Roberto PELLA (*FI*), nel dichiarare di condividere quanto appena dichiarato dal collega Gastaldi, evidenzia una differenza tra le dichiarazioni pubbliche e il testo normativo che si sta per approvare, richiamando la maggioranza alla necessità di essere coerenti. Nel ricordare l'importanza strategica che il settore agricolo riveste nella nostra economia, specie in questo momento di forte indebolimento del settore manifatturiero e del *made in Italy*, dichiara, tuttavia, la propria soddisfazione per la conclusione del provvedimento dopo un lungo *iter* parlamentare durato quasi due anni. Dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia, auspicando un miglioramento del testo nelle prossime settimane.

La Commissione approva la proposta di parere *(vedi allegato 4)*.

La seduta termina alle ore 9.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9 alle ore 9,05.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione

(S. 1373, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1373, recante limitazioni alla vendita sottocosto di prodotti agricoli e divieto di aste a doppio ribasso;

richiamato il parere già espresso sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera nella seduta del 18 giugno 2019;

rilevato che:

il provvedimento interviene in materia che può essere ricondotta a quella della tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione) e dell'ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione), entrambe di competenza esclusiva statale;

assumono inoltre rilievo le materie alimentazione, di competenza legislativa concorrente (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione) ed agricoltura di competenza residuale regionale (ai sensi dell'articolo 117, quarto comma della Costituzione);

l'articolo 5 (recante una delega al Governo sulla disciplina delle «filiere etiche» in agricoltura) prevede, ai fini del coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, alla luce dell'«intreccio di competenze» sottese alla materia, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione dei decreti legislativi;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo
(S. 810)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza il testo unificato delle proposte di legge S. 810 e abbinate recante disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie alimentazione, di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e agricoltura di competenza residuale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione); si pone pertanto l'esigenza di un adeguato coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, dato il carattere concorrente e residuale delle competenze coinvolte, lo strumento più idoneo appare quello delle intese (si veda sul punto la sentenza n. 7 del 2016 della Corte costituzionale);

il provvedimento prevede l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione del piano nazionale di filiera di cui all'articolo 3; del decreto ministeriale chiamato a disciplinare, all'articolo 8, il riconoscimento delle tartufaie naturali e del decreto ministeriale chiamato a disciplinare, all'articolo 19, le modalità di certificazione delle piante micorizzate con tartufo;

appare però opportuno introdurre la previsione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome anche con riferimento all'adozione del decreto ministeriale chiamato a istituire il tavolo tecnico del settore del tartufo (articolo 4, comma 1); dei decreti ministeriali chiamati ad individuare le caratteristiche specifiche delle specie e delle varietà di tartufi che possono essere raccolti; ad autorizzare il commercio di specie edibili presenti in altri Stati dell'Unione europea e a individuare le strutture tecniche per l'identificazione delle specie in caso di dubbi (articolo 6, commi 2, 3 e 5); del decreto ministeriale di definizione delle modalità tecniche di invio e utilizzo dei dati da parte di regioni e province autonome (articolo 11, comma 5); del decreto ministeriale chiamato ad aggiornare l'importo del contributo ambientale (articolo 22, comma 7);

l'articolo 25 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, de-

vono adeguare la propria legislazione secondo le disposizioni ivi contenute, al riguardo appare opportuno inserire la consueta clausola di salvaguardia delle autonomie speciali;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) provveda la Commissione di merito a inserire la previsione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 4, comma 1; dall'articolo 6, commi 2, 3 e 5; dall'articolo 11, comma 5 e dall'articolo 22, comma 7:

2) all'articolo 25, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

ALLEGATO 3

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico
(S. 988, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza il disegno di legge S. 988 recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie alimentazione, di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e agricoltura di competenza residuale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione); si pone pertanto l'esigenza di un adeguato coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, dato il carattere concorrente e residuale delle competenze coinvolte, lo strumento più idoneo appare quello delle intese (si veda sul punto la sentenza n. 7 del 2016 della Corte costituzionale);

il provvedimento prevede l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali chiamati a disciplinare il marchio biologico (articolo 6, comma 3); il funzionamento del fondo per lo sviluppo biologico (articolo 9, comma 2); la formazione professionale degli operatori del settore (articolo 12, comma 1); la disciplina dei distretti biologici (articolo 13, comma 2); la disciplina delle organizzazioni interprofessionali (articolo 14, comma 5); il riconoscimento degli operatori biologici (articolo 14, comma 1); inoltre, l'articolo 5, comma 3, prevede che rappresentanti degli enti territoriali partecipino al tavolo tecnico per la produzione biologica istituito presso il Ministero delle politiche agricole;

appare però opportuno introdurre la previsione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome anche ai fini dell'adozione del piano d'azione nazionale per la produzione biologica (articolo 7, comma 1), del piano nazionale per le sementi biologiche (articolo 8, comma 1) e dell'istituzione del tavolo di filiera (articolo 16, comma 1);

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a inserire la previsione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione del piano d'azione nazionale per la produzione biologica (articolo 7, comma 1), del piano nazionale per le sementi biologiche (articolo 8, comma 1) e dell'istituzione del tavolo di filiera (articolo 16, comma 1)

ALLEGATO 4

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura

(C. 982 – nuovo testo)

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il progetto di legge C. 982 recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, nel testo risultante dagli emendamenti approvati;

rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia *agricoltura,* di competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; assumono anche rilievo, per specifiche disposizioni, le materie di esclusiva competenza statale tutela del risparmio, sistema tributario e contabile dello Stato, ordinamento civile; tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere *e)*, *l), o)* e *s)* della Costituzione) e quelle di competenza concorrente tutela e sicurezza del lavoro; alimentazione, valorizzazione dei beni culturali (articolo 117, terzo comma della Costituzione);

a fronte di questo intreccio di competenze, nel quale risulta comunque prevalente la materia agricoltura, la giurisprudenza costituzionale prescrive il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali e appare orientata a privilegiare, a tale fine, nel caso di prevalenza, come in via generale nel provvedimento in esame, di una materia di residuale competenza regionale, lo strumento dell'intesa; deve essere al tempo stesso valutato che per specifiche disposizioni del provvedimento, le quali vedono una prevalenza di aspetti di esclusiva competenza statale, come quelli attinenti al sistema fiscale statale e al sistema previdenziale, può essere ritenuta idonea la previsione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni (si veda, al riguardo, la sentenza n. 7 del 2016 della Corte costituzionale);

il provvedimento prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali attuativi dell'articolo 3, comma 2 (fondo per i settori agricoli in crisi) e dei decreti legislativi di attuazione della delega in materia di ricomposizione dei fondi agricoli e di riordino delle proprietà frammentate nei territori montani di cui all'articolo 56;

appare però opportuno introdurre la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni anche per ulteriori disposizioni; in particolare, l'intesa dovrebbe essere prevista per l'adozione dei decreti ministeriali attuativi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 4, comma 2 (in materia di mutui per i giovani agricoltori); dell'articolo 22, comma 2 (registri di carico/scarico dei prodotti sementieri); dell'articolo 29, comma 4 (registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico); dell'articolo 57, comma 1 (riproduzione animale), nonché ai fini dell'emanazione dei regolamenti di delegificazione previsti dall'articolo 18, comma 1 (in materia di disciplina della lombricoltura) e dell'emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 39, comma 1 (delega in materia di rinnovamento sostenibile delle macchine agricole); un decreto ministeriale di attuazione appare poi necessario con riferimento alle modalità di utilizzo del fondo per le emergenze fitosanitarie istituito dall'articolo 49 ed anche in questo caso appare opportuno introdurre, ai fini della sua adozione, l'intesa;

l'introduzione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni appare invece opportuna per l'adozione dei decreti ministeriali attuativi dell'articolo 35, comma 2 (credito d'imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta) e dell'articolo 36, comma 2 (sgravi contributivi in favore delle aziende della filiera del legno);

andrebbero inoltre previsti specifici princìpi e criteri direttivi per la delega in materia di rinnovamento sostenibile delle macchine agricole di cui all'articolo 39, comma 1;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provveda la Commissione di merito:

1) a inserire la previsione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 2, comma 2; dall'articolo 4, comma 2; dall'articolo 22, comma 2; dell'articolo 29, comma 4 e dell'articolo 57, comma 1, nonché ai fini dell'emanazione del regolamento di delegificazione di cui all'articolo 18, comma 1 e dei decreti legislativi di attuazione della delega di cui all'articolo 39, comma 1;

2) a inserire la previsione del parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 35, comma 2 e dall'articolo 36, comma 2;

3) a inserire la previsione di un decreto ministeriale, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la disciplina del Fondo istituito dall'articolo 49;

4) a individuare specifici princìpi e criteri direttivi per la delega legislativa prevista dall'articolo 39, comma 1.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 15 luglio 2020

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Riunione n. 48

Presidenza del Presidente
MORRA

Orario: dalle ore 14,13 alle ore 14,57

Plenaria

86ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 20,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web* tv della Camera dei Deputati.

Relazione sulla missione a Washington e New York

Il PRESIDENTE invita tutti i commissari, dopo l'audizione del Prefetto di Firenze, a trattenersi per porre in votazione il documento finale sulle risultanze dei lavori di una delegazione della Commissione recatasi a Washington e New York nello scorso gennaio.

Audizione del Prefetto di Firenze, dottoressa Laura Lega

Il PRESIDENTE dà il benvenuto alla dottoressa Laura Lega, Prefetto di Firenze.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, l'audito ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

La dottoressa LEGA svolge una relazione, interamente secretata, sulle attività svolte dalla prefettura di Firenze in materia di contrasto alla criminalità organizzata nell'attuale contesto caratterizzato dall'emergenza pandemica e dalle sue ripercussioni economico-sociali.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, i senatori GRASSO *(Misto-LeU)*, ENDRIZZI *(M5S)*, VITALI *(FIBP-UDC)* e CORRADO *(M5S)* nonché il deputato CANTALAMESSA *(Lega)*.

La dottoressa LEGA fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia l'esame della Relazione sulla missione a Washington e New York alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 20,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 15 luglio 2020

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 8,20 alle ore 8,30.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), Confedilizia e Confindustria sulle misure per l'efficientamento energetico, previste per il rilancio dell'edilizia, dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34

(Svolgimento e conclusione)

L'audizione informale è stata svolta dalle ore 8,30 alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Mercoledì 15 luglio 2020

41ª Seduta

Presidenza della Presidente
RONZULLI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la professoressa Maria Rita Parsi, psicologa, psicopedagogista e psicoterapeuta.

La seduta inizia alle ore 8,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta verrà redatto il resoconto sommario e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti in diretta – dall'esterno – sia sulla *web* tv Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni contrarie tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti: audizione di esperti in psicologia e criminologia

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta dell'8 luglio scorso.

La PRESIDENTE informa che la dottoressa Bruzzone, per un sopravvenuto e non rinviabile impegno in sede giudiziaria come consulente tecnico, ha comunicato, scusandosi, di non poter essere presente oggi.

Ringrazia, quindi, la professoressa Parsi per la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione e a fornire il suo contributo sulle questioni afferenti alla violenza tra i minori e ai danni di bambini e adolescenti. Dà quindi la parola all'audita.

La professoressa Maria Rita PARSI esprime alla Commissione il proprio sconcerto per il tenore della serie televisiva dal titolo *Gangs of London*. Si tratta di una serie, trasmessa in replica nel primissimo pomeriggio su *Sky Atlantic*, nella quale sono rappresentate scene di estrema violenza, con barbare decapitazioni, orge esplicite e festini a base di droghe. A suo parere la proiezione in una fascia pomeridiana, nella quale molti bambini e adolescenti sono potenzialmente davanti allo schermo, di tali programmi rischia di amplificare e di alimentare un contesto di violenza nocivo soprattutto per i minori. Non bisogna infatti in nessun modo sottovalutare l'impatto che il virtuale ha sullo sviluppo dei più piccoli. Il virtuale con la sua pervasività ha ormai assunto il ruolo di terza agenzia educativa, dopo la famiglia e la scuola. Questo ruolo si è ulteriormente accentuato proprio nel periodo del *lockdown*: l'avvio della didattica a distanza infatti ha aumentato, sommandosi alle ore già trascorse online per giochi e altre attività socio-ricreative, la permanenza in rete di tanti bambini ed adolescenti con un evidente impatto anche a livello neurochimico. Dopo aver riferito alla Commissione sugli esiti di una interessante indagine, GAP-Giovani alla prova, condotta dal CNR-Irpps, evidenzia come l'aumento delle relazioni «virtuali» e le limitazioni alla libertà di circolazione dovute alla emergenza epidemiologica, siano stati percepiti da alcuni minori come una vera e propria prigionia. Purtroppo per molti altri la situazione emergenziale ha invece alimentato una visione del virtuale come rifugio, come strumento di fuga dalla realtà.

Sottolinea quindi l'importanza della scuola la quale deve rappresentare il punto di partenza per un vero e proprio cambiamento. È necessario, a suo parere, prevedere in ogni struttura scolastica delle *equipe* di sostegno medico, psico-pedagogico. Le scuole devono essere inserite all'interno di una rete collegata con i servizi socio sanitari e con i soggetti del terzo settore presenti sui territori. Ricorda in proposito la positiva esperienza portata avanti in un municipio capitolino di decentramento culturale. Affronta poi il tema della salute mentale e di come su di essa contesti familiari difficili o in crisi possano influire. Occorre fornire ai genitori e ai docenti gli idonei strumenti per prevenire l'insorgere di comportamenti violenti ed aggressivi.

La PRESIDENTE, dopo aver ringraziato la professoressa Parsi per l'intervento svolto, dichiara aperto il dibattito.

L'onorevole Maria SPENA *(FI)*, nel condividere quanto affermato dall'audita circa l'importanza della scuola come centro educativo, sottolinea come essa possa svolgere un ruolo di primario rilievo anche nella prevenzione della violenza in ambito domestico familiare, favorendone la

precoce emersione. A ben vedere la cronaca ci consegna drammatiche notizie di minori uccisi in famiglia, minori vittime di reiterati maltrattamenti, spesse volte non colti o addirittura ignorati dalle scuole. Pone quindi quesiti all'audita in merito alla esigenza di un maggior collegamento tra scuole e servizi socio sanitari anche con riguardo al tema della salute mentale.

La professoressa Maria Rita PARSI ritiene che ci siano già le condizioni per poter rafforzare il sistema, promuovendo un maggior coordinamento tra scuola, famiglie e servizi socio sanitari territoriali anche in relazione alle problematiche della salute mentale. In questo contesto la scuola deve avere un ruolo centrale. Occorre attraverso la presenza capillare in ogni struttura scolastica di *equipe* specializzate promuovere una rete sul territorio.

L'onorevole Veronica GIANNONE *(Misto)* sottolinea le conseguenze negative che la didattica a distanza ha determinato soprattutto sui minori più fragili, affetti da disturbi neuropsichiatrici. Chiede quindi all'audita quali misure dovrebbero essere adottate per limitare questi «danni» soprattutto nell'ipotesi di un eventuale ritorno alla didattica a distanza.

La professoressa Maria Rita PARSI condivide l'esigenza di individuare specifiche modalità per la fruizione della didattica a distanza per i minori affetti da disturbi neuropsichiatrici. Svolge quindi considerazioni sui rischi connessi alla pervasività del mondo virtuale e dell'ampliamento delle forme di utilizzo della intelligenza artificiale. Conclude soffermandosi sull'impatto che la strage degli anziani, determinata dal Covid 19, ha prodotto sui bambini.

La senatrice Paola BOLDRINI *(PD)* condivide la preoccupazione dell'audita in merito all'impatto che contenuti riservati ad un pubblico adulto possano determinare sui minori. Sarebbe a suo parere necessario che la Commissione intervenisse su questa tematica anche attraverso una riflessione sulla congruità delle misure a tutela dei minori contemplate dalla legislazione vigente. È evidente che per molti bambini sia difficile distinguere la realtà dal mondo virtuale. Si sofferma quindi sul tema del decentramento culturale, esprimendo un giudizio fortemente critico sulla abolizione delle circoscrizioni e dei consigli circoscrizionali nei comuni con meno di 250 mila abitanti. Pone poi quesiti sul problema della salute mentale e sulle modalità per aiutare i minori segnati da traumi legati alla perdita «dei nonni» nel periodo dell'emergenza epidemiologica.

La professoressa Maria Rita PARSI, nel replicare ai quesiti posti, sottolinea l'importanza di intervenire sulla formazione dei formatori promuovendo un sistema di assistenza di carattere interdisciplinare.

La presidente Licia RONZULLI *(FIBP-UDC)* fa presente alla Commissione che la serie televisiva ricordata dalla professoressa Parsi è stata mandata in onda al di fuori della fascia oraria protetta. Ciò ovviamente non esclude che della questione possa essere investita l'Autorità garante per le comunicazioni. Non è la prima volta che giungono all'attenzione della Commissione programmi televisivi che trattano temi inadatti ad un pubblico non adulto, trasmessi, al di fuori della fascia oraria protetta, ma in orari nei quali molti bambini e adolescenti sono teoricamente davanti al televisore.

Dopo una breve precisazione della professoressa Maria Rita PARSI interviene il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)*, il quale chiede all'audita se non ritenga che dietro il rafforzamento del virtuale e la diffusione di contenuti violenti o pornografici non si celi un vero e proprio piano, finalizzato a plasmare le giovani generazioni. È evidente che nel corso degli anni sono venuti meno progressivamente importanti riti, si pensi agli esami scolastici, al servizio militare, al matrimonio, che segnavano il passaggio dall'età infantile a quella adulta. I ragazzi di oggi si trovano a vivere da adulti senza disporre degli strumenti necessari a fronteggiare l'età adulta. In merito alla questione della presenza presso ogni struttura scolastica di *equipe* socio pedagogiche ritiene che tale soluzione non possa prescindere da un rafforzamento del ruolo delle famiglie, che restano la prima agenzia educativa.

La professoressa Maria Rita PARSI si sofferma nuovamente sul tema del disagio mentale e sulla necessità di promuovere una cultura medico, psico-pedagogica.

La senatrice Raffaella Fiormaria MARIN *(L-SP-PSd'Az)* ritiene che il disagio sociale debba essere tenuto distinto dal disturbo psicologico. Il disturbo mentale deve essere riconosciuto, soprattutto nel caso di minori, ed affrontato in modo appropriato, anche attraverso il ricorso a rimedi farmacologici.

La scuola, a suo parere, non può sostituirsi alla famiglia. È necessario recuperare i riti di passaggio ricordati dal senatore Pillon, in quanto questi riti sono proprio alla base del funzionamento del sistema nel suo complesso. Occorre intervenire sulle famiglie soprattutto nei casi di violenza, perché un modello di vita familiare violento rischia di trasformarsi per molti minori addirittura in un modello virtuoso.

La professoressa Maria Rita PARSI pur condividendo la necessità di distinguere il disagio sociale dalla malattia mentale, sottolinea come sia innegabile che la malattia mentale sia amplificata dal contesto ambientale.

La PRESIDENTE, nel prendere atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, dichiara concluso il dibattito e, dopo aver ringraziato l'audita, dichiara chiusa l'audizione odierna.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 16 luglio, alle ore 8,30, per l'audizione del professor Romano Bartolomeo, docente presso l'Università degli Studi di Palermo e avvocato patrocinante in Cassazione (in videoconferenza) e dell'avvocato Luciana Delfini, docente presso l'Università di Tor Vergata (in presenza), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,35.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 15 luglio 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Raffaele VOLPI

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Raffaele VOLPI, *presidente,* rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono i senatori Claudio FAZZONE *(FI)* e Adolfo URSO *(FdI)* e il deputato Antonio ZENNARO *(Misto)*.

La seduta termina alle ore 14,40.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,15

€ 4,00